



COMUNE VIRLE PIEMONTE
Provincia Torino

Estratto

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n° 16**

OGGETTO: EMISSIONE ACCONTO DEL TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE - INDICAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PROVVISORIO - AFFIDAMENTO AL CO.VA.R. 14 DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CANDEAGO RINALDO	P	MONASTEROLO ROBERTO	P
VISCARDI GUIDO	P	BONETTO MARIO LUIGI	P
PAUTASSO FILIPPO	P	VIERIN LUCIANO	P
CAVAGLIA' PIETRO	P	GERMINARA DANIELE	P
IANNONE ANNA	P	COLLA MARIAGRAZIA	P
DESTEFANIS GIUSEPPE	A	STELLA DIEGO	A
MEGLIA ELIANA	A		

Assume la presidenza il Consigliere RINALDO CANDEAGO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ZOLA LUIGI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte con L.R. 24/10/2002, n° 24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolando in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana;
- con deliberazione n° 20 del 28.11.2003 l'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 approvava lo Statuto e la Convenzione del COVAR14;
- dall'anno 2004 il COVAR14 gestisce la funzione dell'accertamento e della liquidazione della Tariffa/tributo di igiene urbana per conto della quasi totalità dei Comuni consorziati, attraverso la Società interamente partecipata Pegaso03 S.r.l.;
- l'entrata in vigore del Decreto Legge 6/12/2011, n° 201, convertito in L. 22/12/2011, n° 214, all'art. 14 ha disposto il riordino del sistema fiscale municipale dei rifiuti mediante l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ossia il cosiddetto TARES;
- l'art. 14, comma 35 del citato decreto stabilisce che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446, è versato esclusivamente al Comune;
- l'art. 14, comma 35, come modificato dall'art. 1, commi 381 e 387 della Legge n° 228/2012 ("Legge di stabilità"), prevede che i Comuni possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione della TARES, ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 o TIA 2, fermo restando che sia il tributo che la maggiorazione, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n° 446/97, devono essere versati esclusivamente al Comune;

Visto il D.L. n° 35 del 08/04/2013, in vigore dal giorno successivo, che all'art. 10 comma 2 statuisce che per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni in materia di Tares:

- a) *la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
- b) *ai fini del pagamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2. ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- c) *la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservato allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n° 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n° 201 del 2011;*
- d) *... omissis ...*
- e) *... omissis ...*
- f) *I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*
- g) *I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*

Considerato che il Comune di Virle P.te, Comune facente parte del COVAR14, ha optato per l'adozione della TIA in sostituzione della TARSU, trasferendo, la competenza all'accertamento e alla riscossione della Tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell'art. 3, comma 4 dello Statuto del Consorzio che prevede che "Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R.

27/04/1999, n° 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni”;

Dato atto che tale trasferimento è avvenuto, con l'approvazione del Regolamento della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che all'art. 4. dispone testualmente *“Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della Tariffa. 2. L'attribuzione al Consorzio della titolarità dell'entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni ed obblighi disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.”*;

Ritenuto, alla luce dell'art. 10, comma 2 lettera g) del D.L. n° 35/2013 di riconfermare in capo al COVAR14, per l'anno 2013, la delega all'accertamento e riscossione della Tariffa-Tributo per i servizi di nettezza urbana, attività che eseguirà per mezzo della Società Pegaso03 S.r.l.;

Considerato che occorre individuare, anche nelle more della pubblicazione del relativo regolamento comunale, le scadenze ed il numero delle rate del tributo tenendo conto delle impellenti esigenze di liquidità del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che, per il pagamento delle prime due rate del tributo, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti della TIA, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;

Ritenuto di confermare per le prime due rate il medesimo sistema di pagamento (avviso e modalità di pagamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012;

Ritenuto altresì di richiedere, in acconto, l'80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nell'anno 2012, mentre per le Utenze non domestiche una percentuale minore pari al 70% della Tariffa delle Utenze non Domestiche approvata nello stesso anno;

Dato atto che la diversità di percentuali richieste in acconto si giustifica con la motivazione che, l'introduzione della TARES comporta una diversa ripartizione dei costi applicata alle Utenze non domestiche con conseguenti, per alcune categorie, scostamenti anche significativi rispetto alla TIA. Pertanto un acconto più elevato potrebbe dare luogo ad un prelievo superiore alla tariffa dovuta, nonché ad un rimborso ad un saldo positivo per questi contribuenti;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n° 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n° 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge n° 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inseriti nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

Con votazione espressa in forma palese:

n° votanti: 7

n° voti favorevoli: 7

n° astenuti: 3 (Sigg. VIERIN Luciano – COLLA Mariagrazia –

GERMINARA Daniele)

DELIBERA

1. di stabilire che, per l'anno 2013-04-30, l'acconto sarà in un'unica tranche pagabile o in un'unica soluzione, entro il 15 luglio 2013, oppure in due rate con scadenza il 7 giugno ed il 15 settembre 2013. Il saldo, come per legge, dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013;
2. di riconfermare, per le prime due rate dell'acconto del Tributo in questione, il sistema di pagamento (ovvero l'avviso di pagamento e le modalità di versamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012;
3. di quantificare l'acconto del Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nella misura pari all'80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nell'anno 2012 e in misura corrispondente al 70% di quella delle Utenze non domestiche approvata nello stesso anno per le regioni di cui in premessa;
4. di affidare, sino al 31.12.2013, al COVAR14, la gestione del tributo, riconfermando la delega all'accertamento e alla riscossione ivi compreso l'incasso dell'acconto del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbana, attività che eseguirà per mezzo della Società Pegaso03 S.r.l.;
5. di prendere atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 09/07/1997, n° 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n° 201 del 2011.

Con votazione espressa in forma palese:

n° votanti: 7

n° voti favorevoli: 7

n° astenuti: 3 (Sigg. VIERIN Luciano – COLLA Mariagrazia –
GERMINARA Daniele)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE f.to RINALDO CANDEAGO	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. LUIGI ZOLA
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07-05-2013.

Virle P.te, 07-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data 17-05-2013 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Virle P.te, 07-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--

La presente copia è conforme all'originale.

Virle P.te,

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--
